



Alla cortese attenzione

Conti, Gravina

Oggetto: designazione dei lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi.

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 18 punto 1 lettera b del D.Lgs. 81/08, la S.V. è designata quale lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, per le sedi di servizio. Si ricorda che la designazione come riportato dall'art. 43 punto 3 non può essere rifiutata se non per giustificato motivo.

Per la conoscenza delle mansioni e compiti in esecuzione della presente nomina di Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi si ricorda, come stabilito dall'Allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, che le funzioni principali dell'Addetto Antincendio, in relazione all'entità dell'evento, sono:

- **Compiti dell'addetto antincendio nell'emergenza**
 - una volta avvisato, qualora non fosse ancora stato fatto, deve attivare lo stato di preallarme (vocale direttamente al referente di plesso o suo sostituto; o telefonico);
 - deve recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l'entità dello stesso;
 - deve verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza;
 - in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all'uso degli estintori;
 - nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o comunque di intervenire sul pericolo, l'Addetto Antincendio deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione, provvedendo immediatamente a:
 - attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell'allarme o, alternativamente, chiedere ad altri di provvedere, fornendo precise istruzioni in merito,
 - avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi (Centralino di Emergenza);

- isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;
 - affiancare i VV.FF. durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso, se non fosse presente il referente di plesso o suo sostituto;
 - segnalare il cessato allarme, quando l'emergenza è conclusa.
- **Fuoridall'emergenza**
 Al di fuori della situazione di emergenza, ciascun Addetto Antincendio ha la responsabilità di verificare lo stato delle attrezzature di pronto intervento in dotazione alla struttura di appartenenza, assicurandosi del loro funzionamento e richiedendo la sostituzione dei mezzi scaduti o rovinati o non funzionanti. Inoltre, ciascun Addetto Antincendio ha anche il compito di:
 - verificare che le uscite di emergenza rimangano sempre sgombre, da ostacoli o materiali, e funzionali;
 - verificare che non venga stoccato materiale o mezzi nelle vie di esodo (corridoi, scale, ...) interne agli edifici, nelle vie di circolazione esterne e nei punti di raccolta predefiniti;
 - verificare che gli impianti tecnologici, gli impianti di rivelazione e di spegnimento di incendio, nonché quelli di segnalazione siano mantenuti efficienti ed in buono stato, secondo i modelli precompilati consegnati dal DSGA

Pertanto, come riportato dall'art. 43 punto 3 del D.Lgs 81/08, l'Istituto si impegna a farle frequentare, per ulteriore aggiornamento della formazione già completata, idonei corsi di formazione che rispetteranno in ogni caso quanto previsto dall'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.

Inoltre comunica di aver consultato il RLS come previsto dal punto 1 lettera c) dell'art. 50 del D.Lgs 81/08.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. lgs. n. 39 del 1993*